

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

## CXIV.

## TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

**SOMMARIO.** *Congedi.* = Lettura, consentita dagli uffici, della proposta di legge del deputato Lugli ed altri relativa alla liquidazione della pensione ai militari e loro assimilati, i quali negli anni dal 1859 al 1870 passarono dall'esercito pontificio all'esercito italiano. = Lettera del presidente del Consiglio, colla quale, non ostante l'esacerbamento della sua infermità, dichiara di essere pronto a presentarsi alla Camera, perchè non siano ritardati i lavori in cui è impegnato come ministro delle finanze — La Camera delibera invece di passare ad occuparsi delle petizioni — Relazione del deputato Righi sulla petizione del sindaco di Abano e dei sindaci di altri 18 comuni ove esistono acque termali e stabilimenti balneari, colla quale chiedono facoltà d'imporre una tassa sugli accorrenti — Le conclusioni, che sono per l'invio della petizione alla Giunta del progetto di legge sull'amministrazione comunale e provinciale, oppuguate dai deputati Ercole, Incagnoli e Spantigati, e sostenute dal deputato Torrigiani, sono a proposta del deputato Morpurgo, a cui si associa lo stesso Spantigati, variate nell'invio al ministro dell'interno, che vi aderisce — Il deputato Di Sambuy riferisce in ispecie su tre petizioni dei Veterani delle guerre del 1848-49 e del senatore Di Villamarina. = Il presidente, annunciando la morte di questo illustre cittadino, pronunzia parole di rimpianto, a cui si associano il ministro della guerra e il deputato Ponsiglioni e alle quali fa eco tutta la Camera. = Il relatore conchiude per l'invio di dette petizioni al ministro della guerra, che lo accetta, dopo parole in appoggio del deputato Avezzana, ed una raccomandazione, riguardo alle vedove, del deputato Spantigati. = Il deputato Cancellieri presenta la relazione sul progetto di legge per l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte di appello di Catania. = Si ripiglia la relazione delle petizioni, sulle quali riferiscono i deputati Meardi, Farina Nicola e Vollaro. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Bonghi al ministro per l'istruzione pubblica sui risultati delle ispezioni fatte fare nei seminari, e sopra i suoi intendimenti rispetto al modo di regolarli per legge — Il ministro ammette che sia svolta nella discussione del bilancio definitivo del suo dicastero. = Si passa alla discussione del bilancio definitivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, che, in assenza del ministro Mancini, infermo, dovrà essere sostenuta dal ministro dei lavori pubblici — Tutti i capitoli variati e l'intero bilancio sono approvati.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Chiedono un congedo, per affari domestici: l'onorevole Gorla, di 30 giorni; l'onorevole Di Carpegna, di 20 giorni.

(Sono accordati.)

## LETTURA D'UN PROGETTO DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Gli uffici, avendo ammesso alla lettura il progetto di legge degli onorevoli Lugli, Za-

nolini, Gattelli, Baccarini, Ponsiglioni, Cencelli, Arnulfi, Gessi, Bonvicini, Guarini, Geymet, Pontoni, Damiani e Baccelli, vi si procede.

**PISSAVINI, segretario.** (*Legge*)

« Signori! — Il progetto di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla benevolenza della Camera non è nuovo per essa. Fu presentato fino dal 17 maggio 1873 dagli onorevoli Besi, Farini, Rasponi, Casarini e Vicini. Un anno dopo, e con alcune modificazioni, fu ripresentato dall'onorevole Damiani, e nella seduta del 5 giugno della decorsa annata gli onorevoli Zanolini, Cencelli, Rasponi, Arnulfi, Pon-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

toni, Pepe e Di Gaeta lo presentarono per una terza volta, senzachè poi potesse avere l'onore della discussione alla Camera per l'avvenuto scioglimento della medesima. Vi è appena d'uopo di accennare che in queste diverse circostanze gli uffici lo esaminarono, e lo accolsero con favore.

« Questo progetto di legge ebbe la sua origine dai reclami di alcuni ex-militari pontifici, i quali presero servizio sotto la bandiera nazionale negli anni 1859 e 1860, e furono in progresso di tempo messi a riposo, senza che loro fosse accordata la facoltà, nella determinazione della pensione, di optare per la legge pontificia, anzichè per la legge sarda 1860. E si noti che qui si parla di quei militari pontifici che all'epoca del loro passaggio sotto la bandiera nazionale avevano già acquistato per le leggi pontificie il diritto a pensione. Tali reclami, comechè giusti in diritto ed in equità, non potevano venire disconosciuti dallo stesso Governo, il quale per bocca dell'onorevole ministro della guerra d'allora, il generale Ricotti, rispondendo nella seduta del 3 giugno 1873 ai proponenti diceva :

« Io non ho nulla in contrario a che sia preso in « considerazione il progetto di legge presentato « dagli onorevoli Bosi, Farini ed altri; anzi devo « osservare che gli onorevoli Bosi e Farini prima « di presentare questo progetto, avendomelo comunicato, io mi mostrai fin d'allora molto propenso « ad accettarlo, non tacendo che se non l'avessero « presentato essi, avrei io ciò fatto di mia iniziativa « ed aggiungeva: Convengo io pure che questa legge « compie un atto di riparazione ad una dimenticanza fatta fino dal 1860 quando, per la prima « volta, alcuni ufficiali dell'esercito pontificio passarono nell'esercito italiano. »

« Ed una dimenticanza lo era difatto quando si rifletta che il diritto di opzione era stato riconosciuto e da noi applicato colla legge 14 aprile 1864, n. 1731, agli articoli 39 e 40 riguardo agl'impiegati civili, e coi decreti del 4 febbraio e 10 giugno 1860, riguardo ai militari provenienti dalle truppe toscane, parmensi e modenesi, mentre tale diritto venne con decreto del 1° gennaio 1861, convalidato con legge del 30 giugno dello stesso anno, accordato ai militari dell'esercito napoletano, ed esteso altresì con decreto 15 febbraio 1871, dopo che Roma fu resa all'Italia, ai militari che provennero dal disciolto esercito pontificio.

« Fa dunque, come giustamente disse l'onorevole Ricotti, una semplice dimenticanza quella che esclude da tali disposizioni quei militari e loro assimilati che negli anni 1859 e 1860, lasciando la bandiera pontificia, avevano preso servizio sotto la bandiera nazionale. A questa dimenticanza, che veste il ca-

rattere di una palese ingiustizia, bisognava, e bisogna riparare. Nè si creda che compiendo quest'atto di giustizia si venga ad apportare sensibile aggravio alle nostre finanze; giacchè, come si disse, limitando il diritto di opzione a quei militari soltanto e loro assimilati che all'epoca del loro ingresso nell'esercito italiano avevano già raggiunto quel periodo di servizio richiesto dalle leggi pontificie per avere diritto a pensione, il loro numero è così esiguo da non portare nessuna sensibile alterazione alle nostre spese. Non si tratta di accordare nuove pensioni, ma soltanto occorre alcune di queste in numero piccolissimo (forse 20) sieno riformate secondo i principii di pura giustizia, affinchè i militari bolognesi e romagnoli (cui più specialmente le riforme si riferiscono) ricevano finalmente un trattamento di riposo non diverso da quello che venne concesso ai militari che in uguali condizioni di servizio appartengono ad altre provincie del regno. È un atto di riparazione, di giustizia che si richiede da tanti anni, dallo stesso Governo riconosciuto, e che di propria iniziativa avrebbe dovuto compiere; i proponenti quindi nutrono piena fiducia che la Camera ed il Governo vorranno accogliere con favore la proposta, tanto più che desso è nei precisi termini di quella già presentata alla Camera nella tornata 10 gennaio 1876 dalla Commissione parlamentare di cui fu relatore l'onorevole Zanolini.

« Art. 1. I militari e loro assimilati, i quali negli anni dal 1859 al 1870 passarono dall'esercito pontificio nell'esercito italiano, e che all'epoca del loro passaggio avevano compiuto il tempo di servizio che dava loro il diritto al riposo secondo le leggi pontificie, avranno facoltà di scegliere l'applicazione delle leggi pontificie o di quelle italiane per la liquidazione della pensione.

« Nel primo caso essi avranno diritto soltanto alla pensione stabilita pel grado e stipendio che avevano prima del loro passaggio nell'esercito italiano, e pel tempo di servizio che avranno prestato sino al momento del collocamento a riposo.

« Nel secondo caso il servizio prestato nell'esercito pontificio sino all'ammissione nell'esercito italiano sarà valutato a seconda delle leggi italiane.

« Art. 2. Potranno invocare la stessa facoltà coloro fra i suddetti militari e loro assimilati che furono già collocati a riposo.

« Art. 3. La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione. »

PRESIDENTE. Quando sarà presente il ministro della guerra, si fisserà, di comune accordo, il giorno in cui questa proposta di legge dovrà essere svolta. Il presidente del Consiglio dei ministri ha tras-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 16 MAGGIO 1877

messo alla Presidenza della Camera la seguente lettera.

« Onorevolissimo signor Presidente :

« Con mio grandissimo dispiacere debbo annunziarle che la mia infermità si è da ieri sera alquanto esacerbata, tanto che non mi sarebbe possibile di assistere alla seduta odierna della Camera senza gravissimo incomodo e senza pericolo di vedere maggiormente aggravata la malattia che mi affligge.

(*Movimenti di dolorosa sorpresa in vari banchi.*)

« Tuttavia se la Camera credesse che non debbano essere ritardati i lavori parlamentari, nei quali io sono interessato come ministro delle finanze, qualunque sia lo stato della mia salute, io mi recherò al mio posto. (*Segni generali di opposizione*)

« Aggradisca, eccellentissimo signor presidente, l'espressione della mia alta stima, mentre mi dichiaro suo devotissimo

« Depretis. »

Credo che la Camera non vorrà essere così esigente...

VOLLARO. Non si deve neanche pensarlo.

Voci. Verrà quando potrà.

PRESIDENTE... da obbligare il presidente del Consiglio a trascinarsi in mezzo a noi per sostenere la difesa di quella fra le sue leggi che trovasi all'ordine del giorno. (*Nuovi segni di opposizione*)

In tal caso, se la Camera lo permettesse, siccome ieri furono distribuiti i sunti di parecchie petizioni, si potrebbe discutere, sebbene non siano all'ordine del giorno, le petizioni stesse. Così guadagneremmo tempo e compiremmo un dovere che c'incombe da gran tempo, essendo molte le petizioni arretrate.

(*Parecchi deputati stanno conversando nell'emiciclo.*)

Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti onde poter prendere una decisione in proposito.

LUALDI. Io mi permetterei di proporre che la discussione della legge relativa all'imposta sugli zuccheri venga rimandata a lunedì, onde dar tempo all'onorevole presidente del Consiglio di potersi rimettere in salute.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Lualdi, non abbiamo bisogno di prendere, in proposito, alcuna deliberazione: solamente io pregava la Camera di voler deliberare sul modo d'occupare la giornata di oggi. Per domani poi avremo anche il Codice della marina mercantile, di guisa che vi sarà materia da discutere.

Domando dunque alla Camera se intende d'occuparsi oggi delle petizioni.

Quelli che sono di quest'avviso sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

Invito allora l'onorevole Righi di recarsi alla tribuna per riferire sulle petizioni a lui affidate.

RIGHI, *relatore*. Colla petizione 1381 parecchie rappresentanze comunali, nel cui territorio esistono degli stabilimenti termali, fanno una lunga enunciazione degli oneri che alle amministrazioni comunali stesse arreca l'affluenza di tutti i forestieri che vi accorrono per curare la loro salute; accennano alle maggiori spese dell'illuminazione, della pulizia e della viabilità pel mantenimento delle strade, ecc. ecc., e concludono col chiedere di essere autorizzati dal Governo a poter stabilire una tassa speciale la quale graviti esclusivamente sopra quei forestieri che vi accedono per fare uso di quella determinata cura.

I petenti proporrebbero che una simile tassa dovesse essere commisurata nella proporzione di cinque lire per ciascun individuo, e di 10 lire relativamente a tutti quegli individui che costituirebbero una sola famiglia; domanderebbero inoltre che questa tassa non potesse essere applicata che a coloro i quali permanessero nel luogo dei bagni per oltre tre giorni.

Espongono moltissime ragioni le quali furono vagliate dalla Giunta delle petizioni.

A dire il vero, a primo aspetto, sembrerebbe che senz'altro la Camera si potesse opporre direttamente alla domanda di quei comuni i quali, se dall'un canto hanno delle spese eccezionali per questa straordinaria affluenza d'individui che non appartengono al comune stesso, ciò non pertanto quelle amministrazioni comunali ne ricavano lautissimo profitto per tutte le spese, per tutti i danari che naturalmente i forestieri sono costretti a lasciare ai vari terrazzani dei comuni stessi.

Il comune però alla sua volta dice: sta bene che gli abitanti, che i miei rappresentati vengano ad essere beneficiati dalla presenza di tutti questi forestieri; ma io che devo sopportare come rappresentanza, come ente morale ed economico queste maggiori spese, non ho in forza della legge d'imposta attualmente in vigore, la facoltà di potermi rivalere presso i miei rappresentati. Queste sarebbero le due gravi circostanze che bisognerebbe fossero ponderatamente considerate.

Ad ogni modo, la Giunta non può a meno di preoccuparsi del pericolo di entrare in questo ordine di idee, cioè, di una tassazione speciale, imperocchè, come è assai facile il vedere, il medesimo diritto di sovrapporre una tassa speciale potrebbe essere accampato da tutti quei comuni in cui vi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

sono stabilimenti termali, i quali non solo sono già abbastanza numerosi, ma ancora da tutti i comuni riveraschi della estesa nostra marina, dove si vanno a fare le bagnature estive e dove, in conseguenza, vi possono essere, anzi vi sono dei forestieri, e ben molti.

Ecco perchè la vostra Giunta ha deliberato di proporvi che la presente petizione venga rimandata alla Commissione incaricata di riferire sulla nuova legge comunale e provinciale. Essa considererà tutte le ragioni che possono militare a favore o contro questa proposta della petizione su cui ho l'onore di riferire, in modo che la tesi presente viene così a rimanere del tutto impregiudicata.

Questa sarebbe la formola colla quale la Giunta presenta le proprie conclusioni: che cioè la presente petizione venga mandata alla Commissione incaricata di riferire sulla nuova legge comunale e provinciale.

**PRESIDENTE.** La Giunta propone che detta petizione sia inviata alla Commissione che ha in esame il progetto di legge per la riforma dell'amministrazione comunale e provinciale.

Essendo questa proposta conforme alle prescrizioni del nostro regolamento, credo che...

**ERCOLE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Non è che io intenda oppormi in modo assoluto all'invio di queste petizioni alla Giunta incaricata di riferire sul progetto di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale; ma pare a me che non sia necessaria una formale deliberazione della Camera, se si considera che il nostro regolamento, all'articolo 60, stabilisce che le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge vengano trasmesse alle rispettive Commissioni. Quindi queste petizioni, appena sono state annunziate alla Camera, come il presidente ha avvertito diverse volte, dovevano di diritto essere trasmesse alla Commissione sopraddetta, e quello che, per inavvertenza, non si è fatto, nulla osta che si possa ancora fare.

In ordine poi alla facoltà che il sindaco di Abano, e i sindaci di altri 18 comuni di varie provincie del regno domandano d'imporre una tassa sugli accorrenti agli stabilimenti balneari, mi pare che questa facoltà, *in genere*, i comuni l'hanno già per la legge comunale in vigore. Per la facoltà richiesta dai petenti occorre una legge speciale, e non può, a mio avviso, trovare sede nella legge comunale e provinciale.

Perciò, ripeto, sia che si consideri che l'articolo 60 del nostro regolamento, provvede abbastanza in ordine alle petizioni che hanno attinenza a progetti

di legge, sia che si ritenga ancora, che in genere questa facoltà i comuni l'hanno già per legge, e che, in ogni caso, non è materia di legge comunale e provinciale, opino che la proposta della Giunta non sia da adottarsi.

È solamente in via di osservazione che io ho parlato, perchè penso che, quando si chiede una deliberazione della Camera, questa sia una cosa seria, e non mai superflua.

**RIGHI, relatore.** Io non ho nulla ad opporre alla proposta dell'onorevole Ercole, giacchè è intendimento della Giunta che questa petizione vada alla Commissione incaricata dell'esame della nuova legge comunale e provinciale, sia che ci vada per una deliberazione speciale della Camera, sia che ci vada per consuetudine parlamentare.

Per ciò poi che riflette la questione di merito accennata dall'onorevole Ercole, io mi permetto di richiamare la sua attenzione a considerare che i comuni sono autorizzati a deliberare circa le imposte che vengono dalla legge stessa acconsentite e stabilite. E l'onorevole Ercole conosce perfettamente quali sono tassativamente codeste imposte. Ma qui si tratterebbe di un'imposta d'indole affatto eccezionale, sarebbe proprio una specie di tassa di capitazione tutt'affatto speciale pei forestieri che accedono ad uno stabilimento di cura, tassa che non figura fra le imposte attualmente in vigore.

Però io credo che non sia opportuno nè maturo di fare in oggi, in via incidentale, questa discussione, e quindi mi rimetto al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ercole insiste?

**ERCOLE.** Io accetto le prime osservazioni dell'onorevole relatore e credo che su questo andiamo di accordo, ma non mi posso acquietare alle seconde relative alle facoltà che hanno i comuni di deliberare, nei limiti ed in conformità delle leggi e dei regolamenti, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, intorno ai dazi ed alle imposte.

La facoltà chiesta dai petenti deve sempre in qualunque ipotesi essere oggetto di una legge speciale; quindi per me non veggio ora la necessità che intervenga una deliberazione della Camera intorno a questa petizione, nel modo con cui fu proposta.

Per le osservazioni avanti fatte, pregherei la Giunta di contentarsi dell'ordine del giorno, mentre la Presidenza trasmetterà, ove lo creda, questa petizione alla Commissione incaricata dell'esame del progetto per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ercole, facendo un emendamento alle conclusioni della Giunta, chiede che sulla petizione 1381 si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

**RIGHI, relatore.** Che cosa intende l'onorevole Ercole per ordine del giorno puro e semplice? Parlamentarmente esso avrebbe un significato diverso da quello che gli vorrebbe attribuire nel caso concreto l'onorevole preopinante.

Egli stesso ammette che la petizione debba essere inviata alla Commissione che studia la nuova legge comunale e provinciale, e poi si vuole che su questa petizione la Camera voti l'ordine del giorno puro e semplice. È una contraddizione evidente e non ammissibile.

**ERCOLE.** Spiegherò meglio il mio concetto. Nel nostro regolamento è detto, che tutte le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge, vengano trasmesse di diritto alla rispettiva Commissione; e l'onorevole presidente, tutte le volte che qualcuno dei nostri colleghi chiede che una petizione sia dichiarata d'urgenza ed inviata ad una Commissione incaricata di riferire sopra un dato progetto di legge, risponde tosto che la petizione ci va di pien diritto, e che la Presidenza ha sempre fatto il suo dovere inviando le petizioni.

Dunque questa petizione sarà trasmessa dalla Presidenza alla Commissione per la riforma della legge comunale e provinciale, senza necessità di una deliberazione della Camera.

*Questo in via pregiudiziale.*

L'ordine del giorno che io propongo non ha che questo scopo, cioè che la Presidenza si incarichi essa di trasmettere questa petizione alla Giunta che deve riferire sul progetto di legge comunale e provinciale, come ha sempre fatto per le altre petizioni che avevano attinenza a questa legge.

Relativamente poi all'altra mia osservazione, mi pare che abbia fondamento.

Se la legge attuale *in genere* dà già facoltà ai comuni di imporre dazi ed imposte, naturalmente entro certi limiti, ed in conformità delle leggi e dei regolamenti, e se le relative deliberazioni comunali sono sottoposte all'approvazione della Deputazione provinciale e del Governo, io non vedo perchè in occasione che si dovrà modificare la legge comunale e provinciale, la Giunta abbia a proporre un'altra formola. Che se poi la facoltà invocata dai petenti deve formare oggetto di una legge *speciale*, come sembra, non vi è ragione per adottare la proposta della Giunta per le petizioni.

Io non do certamente all'ordine del giorno un valore diverso di quello che ordinariamente si suol darvi, e non intendo pregiudicare veruna questione. Del resto, se l'onorevole presidente trasmetterà la petizione alla Commissione, questa delibererà. Io però non intendo colla mia proposta muovere una censura alla Giunta delle petizioni, non faccio che

una questione di forma, alla quale però non tengo se la Giunta non l'accetta.

**PRESIDENTE.** Il motivo per cui la Presidenza non ha trasmessa questa petizione alla Giunta incaricata dell'esame del progetto di riforma alla legge comunale e provinciale si è che questi sindaci di Abano e di altri comuni domandavano, a termini della legge attuale, di poter imporre una tassa agli accorrenti agli stabilimenti balneari, o fonti di acque medicinali, e non altro.

Se essi avessero chiesto in alcuna parte la riforma della legge comunale e provinciale, la Presidenza avrebbe fatto il suo dovere.

Ora però la Giunta domanda che la si trasmetta a quella Commissione, e, se la Camera lo crede, la Presidenza la trasmetterà; come pure se la Camera vuol votare l'ordine del giorno puro e semplice, interpretandolo come una di quelle disposizioni che non pregiudicano il diritto dei petenti, lo può anche fare.

**RIGHI, relatore.** La Giunta in questo senso accetta qualunque delle due deliberazioni, con che la petizione si trasmetta alla Commissione che è incaricata dell'esame della nuova legge comunale e provinciale.

**TORRIGIANI.** Credo che la Commissione abbia fatto bene di proporre che questa petizione sia inviata alla Giunta che studia il progetto di riforma della legge comunale e provinciale, e ciò perchè la parte finanziaria è di primissima importanza in quel disegno di legge.

L'ordine del giorno puro e semplice, preposto dall'onorevole mio amico Ercole, potrebbe avere per effetto di negare ai comuni la chiesta facoltà, poichè essa non può accordarsi che per legge.

Insisto quindi perchè la Camera accetti la proposta della Commissione.

**INCAGNOLI.** Questa questione può a primo aspetto parere di lieve importanza, ma per chi ben considera, troverà essere di grande interesse.

Io, per gravi considerazioni, chiedo che la Camera adotti l'ordine del giorno puro e semplice.

Avvi nei comuni italiani una tendenza ad imporre dei pesi indebiti sopra le industrie. Così vedemmo alcuni comuni avere stabilito dei balzelli sopra i combustibili dove vi sono degli opifici che hanno bisogno di consumarne in forte quantità per creare le forze motrici od altri servizi industriali. Altri hanno imposto diritti sulle arene destinate alla fabbricazione del vetro. Contro simili abusi fu necessità spesso ricorrere al Ministero, ed anche piastre sino avanti al Consiglio di Stato.

Questa tendenza d'aggravare la produzione si manifesta specialmente nei piccoli comuni, dove

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

prevale l'ignoranza e talora lo spirito di parte. E in verità la petizione di cui si tratta si vede ispirata da questo gretto principio di male inteso profitto: era a me sembra la più strana cosa, che si possa imporre tasse sopra gli uomini che vanno a prendere bagni nelle località dove sono acque o stabilimenti a tale effetto. I forestieri recandosi a quei luoghi vi portano ricchezza, e col permanervi, procacciano utilità a quei comuni, nel cui ambito si trovano. Indubitatamente i balzelli comunali molto se ne vantaggiano.

Che altro si pretende? E non è la più strana cosa che si pensi a una nuova generazione di tasse sopra le persone?

Se oggi la Camera non badando, e con una specie di distrazione, lasciasse passare, vedendosi che a questa specie d'imposizione nessuna censura fosse fatta, potrebbe indursi nel pensiero di alcuno, essere possibile, questa disordinata forma di balzelli sulle persone. Laonde ne seguirebbero incoraggiamenti e aspirazioni per cose tanto improprie ed inconsulte.

Io quindi, per quanto riguarda il voto che dovremmo dare oggi, pregherei la Camera di passare all'ordine del giorno puro e semplice, nell'intendimento appunto di rigettare una cosiffatta domanda.

MORPURGO. Mi pare, signori, che l'onorevole oratore che mi ha preceduto abbia troppo ingrossata la questione che questa petizione solleva.

Questi comuni domandano soltanto di poter imporre una piccola tassa, in determinati limiti, non già sopra tutta la popolazione del comune. Non si tratta quindi di sovvertire, di perturbare il sistema delle nostre imposte locali, nè di aggravare i contribuenti, ma solo di poter colpire con una imposta leggera e transitoria una popolazione di sua natura fluttuante e scarsa; si tratta soltanto di far subire un leggero aggravio a persone le quali fruiscono di determinati benefici nel luogo in cui si recano. Si tratta, come mi suggerisce molto giustamente l'onorevole Spaventa, di un compenso di servizi, sul qual principio dei compensi si fonda particolarmente il sistema delle imposte locali, dove esso è meglio organato.

La sola obiezione di qualche importanza che affacciava l'onorevole Incagnoli era che i comuni, nei quali esistono questi stabilimenti balneari, queste fonti medicinali, e nei quali si reca questa popolazione per fare una cura, ricavano già un beneficio dalla presenza stessa di queste persone che ivi si recano per necessità di salute.

Ora la sua obiezione in tesi generale può essere vera; non lo è però nel caso speciale, imperocchè molti di questi comuni sono di scarsa popolazione,

e non sempre chi guadagna per l'affluenza agli stabilimenti di bagni è la popolazione, o la grande maggioranza della popolazione locale.

Il vantaggio è particolarmente procurato ai proprietari di questi luoghi di salute, e solo in piccola parte alla generalità della popolazione. A cagione di esempio, il dazio consumo che può ricevere maggior reddito da una popolazione più densa non è in questi luoghi avvantaggiato, e quindi le finanze comunali le quali sono aggravate dal bisogno di fare strade più comode, illuminazioni più dispendiose, di provvedere insomma al decoro e all'utilità generale non trovano l'equivalente in ciò che questa popolazione fluttuante paga nel tempo del suo soggiorno nel comune.

Ora, quale è la questione che ci ha presentata molto lucidamente l'onorevole relatore? La questione è questa: se sia giusto o no, che rendendosi un servizio a questa popolazione, essa con una tenue tassa, che sarebbe di cinque lire al massimo, compensi il comune delle spese che fa a suo vantaggio per quella occasione e pel breve periodo di tempo in cui quella popolazione si reca a fare la cura.

SPANTIGATI. Domando la parola.

MORPURGO. A me pare dunque che nessun grande principio sia leso, che nessun sistema di finanza sia in questo modo turbato.

E poichè non si tratta in questo momento di risolvere un principio, bensì di inviare semplicemente la petizione al ministro dell'interno...

*Una voce.* No!

MORPURGO. Credo però che sia fatta anche la proposta di inviare la petizione al ministro dell'interno. E se questa proposta non fosse fatta, io credo che l'onorevole relatore non avrà difficoltà di accettarla, e la farei come intendo di farla, io stesso. Così il ministro potrà studiare, anche d'accordo col suo collega delle finanze, inquanto questo può essere interessato per l'ordinamento del sistema tributario; e quando l'avrà studiata e meditata se la troverà giusta, presenterà un progetto di legge che soddisfaccia al bisogno dei petenti, se no dirà le ragioni per le quali non crede sia conveniente di secondare la domanda.

Io mi riassumo quindi dicendo, che appoggio la proposta che la petizione sia inviata all'onorevole ministro dando a questo invio il solo significato, che il ministro studi la questione; e se trova conforme a giustizia ed utile il presentare al Parlamento un apposito progetto di legge, lo faccia e provochi in questa guisa il voto della Camera.

Non avrei altro da dire.

NICOTERA, ministro per l'interno. Non entrerò nel

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

merito della questione, ma osserverò solamente che a mio avviso, la proposta della Commissione, non raggiunge lo scopo che essa stessa si prefigge.

La Commissione crede che questa petizione debba inviarsi alla Giunta pel progetto di legge sull'amministrazione provinciale e comunale; ora a me pare che questa petizione chieda solo di autorizzare i comuni a poter mettere una piccola tassa a carico di coloro che vi si recano pei bagni, e non abbia nesso alcuno con quella proposta di legge.

La Camera comprende che per dare questa autorizzazione occorre una legge speciale.

Ora, la Commissione che è incaricata dello studio della riforma alla legge comunale e provinciale, non può entrare nel merito di questa proposta, poichè è di un ordine assolutamente diverso; quindi io credo che la Camera debba votare l'ordine del giorno puro e semplice, nel senso di non pregiudicare la questione; oppure debba votare la proposta dell'onorevole Morpurgo, che mi sembra più logica, cioè l'invio della petizione al ministro dell'interno, il quale dovrebbe poi intendersi col ministro delle finanze sul da farsi.

Tanto più che è utile ricordare, che quando l'onorevole Minghetti propose la legge sui centesimi addizionali, si sollevò questa questione; e l'onorevole Minghetti promise allora di occuparsene e di presentare un apposito progetto di legge.

Per queste considerazioni dichiaro che il Governo non incontra veruna difficoltà ad accettare l'invio della petizione.

**SPANTIGATI.** Prima che parlasse l'onorevole Morpurgo, mi occupava il dubbio che la petizione fosse indirizzata allo scopo di ottenere facoltà ai comuni d'imporre una tassa d'uso sulle acque medicinali loro proprie. (*No! no!*)

Ed a questo punto di vista, io mi acconciava facilmente all'opinione dell'onorevole Ercole, che non occorre di far leggi o provvedimenti al riguardo; imperocchè i comuni hanno già per legge facoltà piena d'imporre tassa sulle acque di spettanza propria.

Ma quando ho udito dall'onorevole Morpurgo, che questa petizione abbia il concetto di ottenere facoltà al comune di imporre una tassa su chi, entrando nel territorio comunale, usi acque medicinali di privata spettanza, allora, o signori, venni nell'opinione che la Camera non debba incoraggiare in nessun modo intento siffatto.

Come! Io ho la proprietà di una sorgente medicinale e permetto volentieri a chicchessia di usare gratuitamente di quelle acque salutari, e si vorrà assentire che possa il comune, nel territorio nel quale esse si trovano, mettere su per suo conto

e profitto una tassa sull'uso di queste acque non sue?

So bene che la logica delle imposte non ha troppi freni; ma la logica di concedere facoltà di imporre una tassa sulle acque mie a profitto d'altri, davvero, non la comprendo.

Il paese soffre pur già delle imposte molte a cui soggiace; per carità non mettiamo una imposta nuova sui malati. (*Ilarità!*)

Ecco per quali motivi io mi associo volentieri alla proposta dell'onorevole Incagnoli che si passi all'ordine del giorno puro e semplice; alla quale proposta tanto più volentieri aderisco, in quanto non sta punto che alcuna ragione reclami quasi di venire in soccorso a cotesti comuni, in cui sono coteste acque; essendo evidente che questo del possedere nel proprio territorio sorgenti di acque medicinali, fa pur grande ed invidiato beneficio a cotesti comuni.

Ed anco nel rispetto economico e finanziario.

Imperocchè fanno pure beneficio a loro i dazi, che colpiscono le consumazioni.

Donde nessuna necessità proprio di aggiudicare loro cotest'altra libertà che vorrebbero di mettere imposte su chi va là, e ci va, certe volte in condizioni abbastanza meschine di fortuna, a cercare ristoro all'afflitta salute.

Ripeto adunque, che io voterò per l'ordine del giorno puro e semplice. (*Benissimo!*)

**MORPURGO.** La nota ultima del discorso dell'onorevole mio amico personale Spantigati, è una nota umanitaria. Egli dice, forse verrebbe colpito chi va nel comune per ragioni di salute, che non può sopportare una tassa, che non solo è malato, ma che si trova anche in questa infelice condizione di non avere mezzi di fortuna: voi vi valetе di quest'occasione per rendere più dura la sua condizione.

Si rassicuri l'onorevole Spantigati; io ho letta la petizione che fu presentata, ed in essa è appunto eccepito il caso delle persone che si trovano in misera condizione: è naturale che queste sarebbero espressamente dispensate da ogni contribuzione.

Quindi poniamo la questione nei suoi veri termini, e non mettiamoci a rischio di risolverla sotto impressioni che potrebbero turbare la serenità e la precisione del nostro giudizio.

Di che cosa si tratta, o signori? Si tratta di comuni i quali sostengono spese, e larghissime spese per rendere sotto ogni aspetto migliori le condizioni dei luoghi in cui si reca questa popolazione fluttuante, spese che sono in molti casi tutt'affatto sproporzionate alle loro condizioni finanziarie, e che non danno un profitto continuativo, dappoichè, giova ripeterlo, il soggiorno di questi visitatori è

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

breve, fatta la cura dei bagni per ragioni di salute, esse più non rimangono nel comune.

E si noti che in molti luoghi questa forma di rendita pel comune non è insolita. Anzi, era usata nel passato, giovava ad abbellire, a rendere più comodo e men disagiato il vivere nei piccoli centri, nei quali sarebbe assurdo il chiedere che gli stanziamenti dei bilanci comunali fossero cospicui per consimili scopi.

Qui si dice, il comune presta un servizio, mettetelo in condizione di poterlo prestare; imperocchè le spese che deve sostenere sono sproporzionate alle sue finanze. Si parla del dazio-consumo, ma le rendite che sono ottenute dal dazio-consumo specialmente per i piccoli comuni, hanno troppa esigua importanza, perchè sia dato di trovare in esse l'equivalente del servizio che vien reso.

Del resto, io ripeto ciò che disse l'onorevole ministro; si tratta di studiare la questione. Noi non facciamo obbligo al ministro di presentare il progetto di legge, lo preghiamo di vedere se il presentarlo sia conforme a giustizia; se non lo sarà non lo presenterà.

Quando il progetto di legge sarà presentato se l'onorevole Spantigati sarà contrario adoprerà le folgori della sua eloquenza contro di esso ed otterrà che sia respinto.

Questa legge, io aggiungo, è in vigore in quasi tutta la Germania. Mi si suggerisce qui intorno con amichevoli interruzioni, anche in altri paesi. La domanda merita quindi almeno di essere studiata.

Mi dispiace perciò di non poter aderire alla proposta che fa l'onorevole Spantigati, e insisto nella domanda che la petizione sia inviata al ministro dell'interno.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**RIGHI, relatore.** Fino dal primo momento in cui ebbi cura di riferire, con tutta brevità, il contenuto di questa petizione, perchè mi pareva che le nostre conclusioni non potessero aprire l'adito ad un'ampia discussione, essendo così modeste le nostre proposte, da farci credere che non potessero offendere le aspirazioni di nessuno, sia per il rigetto che per l'approvazione della tassa; fino dal primo momento, dico, io volli affermare quale fu il concetto della Giunta.

Unico concetto di tutti i commissari unanimi fu quello di non volere addivenire, senza il corredo di tutti quegli studi preparatorii che naturalmente sono necessari e che è quasi impossibile si abbiano ad improvvisare in una Giunta di petizioni, al rigetto completo di questa petizione; e volevamo d'altronde non invitare la Camera ad una deliberazione, la

quale, nel linguaggio parlamentare, accennasse ad un appoggio soverchio, che eccedesse gli intendimenti della Giunta stessa.

Fu per questo unico concetto che noi credemmo che il rinvio della petizione al ministro dell'interno potesse accennare ad un soverchio appoggio, che la Giunta volesse dare alla petizione stessa, e fu per questo unico motivo che noi siamo addivenuti al partito di ordine secondario, di rinviarla, cioè, alla Commissione, che sta esaminando la riforma della legge provinciale e comunale.

Ma una volta che il ministro dell'interno, di sua iniziativa, dichiara di accettare il rinvio e di accettarlo nel senso di assoggettare il concetto racchiuso nella petizione stessa a tutti quegli studi, i quali possano condurre ad una deliberazione matura e ponderata, egli è certo che la Giunta non ha nulla a ridire, ma accetta di buon grado il rinvio della petizione stessa al ministro dell'interno.

Debbo avvertire (ed in ciò mi rivolgo specialmente agli onorevoli Spantigati ed Incagnoli) che uno studio che si attenga alla materia di questa petizione lo credo molto necessario, perchè io, seguendo l'ordine d'idee accennate dall'onorevole Spantigati, sono pienamente d'accordo con lui, che, cioè, tutti i benefizi che possono ricavare i cittadini da quelle acque termali che la natura providenzialmente ha sparso sulla nostra penisola, debbano essere gratuite. Ma appunto per questo bisognerebbe che il Governo rivolgesse la sua attenzione a parificare anche sotto questo punto di vista le varie regioni d'Italia.

Il Governo è proprietario di varie acque termali. In alcune regioni l'uso di queste acque è gratuito, e coloro che vi accedono non pagano tassa di sorta; in alcune altre regioni (ed accenno specialmente al Veneto nel comune di Recoaro) avvi invece una tassa la quale non so se con tutto diritto o per abuso va ad essere dall'appaltatore anno per anno sensibilmente aumentata. Ora io credo che la giustizia distributiva dovrebbe indurre il nostro Governo ad esaminare anche questa questione, di parificare cioè tutti gli Italiani anche sotto questo punto di vista, tanto giustamente accennato dall'onorevole Spantigati, che, cioè, tutti gli Italiani siano parificati anche per quanto riflette l'uso sanitario delle varie nostre fonti termali.

**SPANTIGATI.** Nel senso in cui ha spiegato ed ampliato il concetto del rinvio della petizione al ministro dell'interno, il mio onorevole amico, il relatore, ritiro la mia opposizione e mi acconco volentieri al suo partito.

**PRESIDENTE.** Adunque metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dagli onorevoli



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

Ercole ed Incagnoli sulle conclusioni della Commissione relativamente alla petizione del sindaco del comune di Abano e di quelli di altri 18 comuni del regno.

**ERCOLE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Dopo la dichiarazione stata fatta che questa petizione sarà trasmessa al ministro dell'interno per studiare la questione non ho più ragione d'insistere sull'ordine del giorno puro e semplice. Purchè nulla si pregiudichi, il mio scopo è raggiunto.

Spero che l'onorevole Incagnoli vorrà fare altrettanto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Incagnoli insiste?

**INCAGNOLI.** Insisto e, se l'onorevole presidente mi dà per un momento la parola, ne spiegherò le ragioni.

*Voci.* Lo ritiri! lo ritiri!

**INCAGNOLI.** Poichè la Camera lo desidera, aderisco.

**PRESIDENTE.** Dunque non insiste?

**INCAGNOLI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morpurgo chiede che la petizione 1381 sia inviata al ministro dell'interno per gli opportuni studi.

L'onorevole ministro accetta questa proposta?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Metto a partito la proposta dell'onorevole Morpurgo perchè sia trasmessa al ministro dell'interno la petizione del sindaco di Abano e dei sindaci di altri 18 comuni di varie provincie del regno sulla quale si è testè riferito.

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.

(È approvata.)

Invito l'onorevole Di Sambuy a venire alla tribuna per riferire sulle petizioni.

**DI SAMBUY, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla petizione 1334 trasmessa dal sindaco di Vittoria, circondario di Modica, provincia di Siracusa.

Radunato il Consiglio comunale di Vittoria il giorno 26 ottobre 1876, ad unanimità di voti approvò la proposta del sindaco, il quale riferiva al Consiglio medesimo sul modo di ottenere la somma necessaria per la costruzione della ferrovia Siracusa-Licata, occupandosi specialmente del tratto Comiso-Licata.

La Giunta per le petizioni, osservando che parecchie altre petizioni nello stesso senso erano state annunziate con questa sulla quale ho l'onore di riferire, ma che probabilmente esse erano state dirette al Governo, propone di rimandare codesta petizione agli archivi, affinchè sia soggetto degli studi cui dovrà interessarsi il Parlamento quando dal Governo

verranno alla Camera le proposte riflettenti la ferrovia Siracusa-Licata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di Sambuy domanda che la petizione 1334 sia inviata agli archivi. Se non vi sono opposizioni, la proposta della Giunta si intenderà approvata.

(È approvata.)

**DI SAMBUY, relatore.** Colla petizione 1336 il signor Sallicano, agente delle imposte in Adernò, si rivolge alla Camera dei deputati per ottenere che sia calcolato a suo favore l'impiego che egli tenne sino dal 1842, quantunque la ritenuta che egli deve fare a termini di legge abbia soltanto preso la data dal 1867.

E qualora il Parlamento non gli potesse ciò accordare, ai termini di regolamenti del 1862 da lui invocati, fosse messo nella condizione medesima di altri impiegati, i quali hanno ottenuto, mercè un regio decreto del 1851, di potere versare quella somma di arretrati, che realmente il Sallicano non ha versati dal 1842 al 1867.

Siccome voi, o signori, sapete che non è nelle attribuzioni della Camera di poter applicare ad una qualsiasi categoria di impiegati i regolamenti ed i decreti emanati per altre categorie d'impiegati, ci è giuocoforza proporvi di passare all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di Sambuy domanda che per la petizione 1336, sulla quale ha riferito, sia votato l'ordine del giorno.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata.)

Viene ora una petizione dell'illustre senatore del regno Di Villamarina, che sventuratamente è passato a miglior vita.

L'onorevole Villamarina, lo sapete meglio di me, onorevoli colleghi, fu uno dei più strenui sostenitori dell'unità italiana.

Nel 1856 seguì il conte di Cavour al Congresso di Parigi, il quale gittò i primi germi di quel movimento diplomatico che aiutò in gran parte lo svolgersi della nostra rivoluzione.

Posteriormente andò a Napoli, e voi sapete tutti di quale aiuto sia stato nel 1860 all'opera della nostra redenzione.

Pocchia fu prefetto di Milano, e tutti lo ricordano come uno dei migliori amministratori che abbia avuto il nostro paese.

Ritiratosi alla vita privata, fu presidente del Comitato generale dei Veterani delle guerre combattute nel 1848 e nel 1849. E nessuno poteva meglio occupare quel posto, imperocchè tutti i patrioti riconoscevano in lui uno di coloro che sino dagli anni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

giovani caldeggiarono la causa della libertà ed il lustro della nostra Dinastia. (*Bene!*)

È con dolore, al quale sono sicuro parteciperà la Camera, che debbo annunziare la di lui morte. E non potrei fare a meno di compiere questo mesto ufficio mentre me n'è offerta occasione in questo momento in cui si debbe riferire alla Camera sopra una petizione, che egli, qual presidente del Comizio dei Veterani, ha presentata alla Camera. (*Bravo! Bene!*)

DI SAMBUY, *relatore*. Permetterà la Camera che io riferisca in pari tempo sulle petizioni 1396, 1341 e 13349, come quelle che trattano perfettamente lo stesso soggetto e tendono al medesimo scopo; per cui sommariamente farò la storia di esse, e prego i miei colleghi di voler usare all'importante argomento qualche attenzione.

Il 13 luglio 1870 duecento novanta veterani dell'Armata sarda si rivolgevano al Parlamento italiano colla petizione 13,349.

Questi vecchi avanzi delle campagne del 1848 e 1849, fra i quali erano alcuni illustri patrioti del 1821, venivano a rappresentare al Parlamento italiano come le esigenze della vita nella loro cadente età, pel caro sempre crescente dei viveri, li mettesse in ben dure condizioni di fronte alla legge che liquidava le loro pensioni di riposo. Ed invero, quei nobili veterani avevano avuta la pensione in base alla legge 27 giugno 1850, mentre la legge 7 febbraio 1865 aveva poi singolarmente favorito altri bravi soldati ed eccellenti patrioti che si trovavano, per riguardo dell'età loro, in condizioni assai migliori.

Questa petizione andò smarrita; riprodotta nel 1874 non fu riferita, per cui il Comizio generale dei veterani la fece sua il 7 dicembre 1876 colla petizione 1341.

Nel tempo stesso 77 ufficiali nativi dell'isola di Sardegna si rivolgevano anche al Parlamento colla petizione 11,483, presentata il 20 giugno 1867, ma questa petizione non ebbe miglior fortuna di quella del numero 13,349; non venne riferita; per cui il 20 di febbraio di quest'anno venne richiamata alla nostra memoria colla petizione 1396 che ricordava di nuovo alla Camera la stentata e difficile posizione di questi venerabili avanzi del nostro esercito.

Quando, o signori, io penso al numero stragrande di ottimi patrioti e di prodi soldati, i quali avendo preso parte alle campagne della libertà italiana e della patria indipendenza, sono già morti dal giorno in cui hanno presentate queste petizioni; quando ricordo prima di tutti il nome del marchese di Villamarina, presidente del Comizio generale dei veterani, del quale l'onorevolissimo nostro presidente

fece ora ben degna commemorazione, cui mi sarà permesso di fare ampio plauso ed eco modesta; mi sento compreso di un'immensa tristezza, ed a questa tristezza, o signori, senza distinzione di parte, senza riguardo di persone, io sono sicuro che partecipate tutti perchè profondamente sentite i lutti della patria. (*Approvazione*)

Or bene, se diminuisce ogni giorno quella legione di prodi, alla quale dobbiamo pure se l'Italia oggi è indipendente e libera, alla quale dobbiamo di essere qui oggi riuniti, permettete che io mi rivolga al vostro cuore un solo momento, e venga a dirvi che se vi sono delle ragioni che certamente non saprei contestare, per non prendere in considerazione queste petizioni, ben altre ragioni di maggior importanza vi indurranno oggi ad accogliere la nostra proposta.

Vi è incontestabilmente l'obbiezione che non si può applicare la *retroattività* ad una legge, la quale è stata approvata dal Parlamento; ma, o signori, quando si considera la somma ingiustizia dello stato attuale di cose, quando si considera che una certa retroattività è già stata data a questa legge delle pensioni, imperocchè la legge del 7 febbraio 1865 stabiliva che la decorrenza avesse a partire dal giorno 11 luglio 1864, ciascuno sarà convinto che nacque da quei fatti una lamentevole disparità di trattamento.

Qual è di fatto lo stato delle cose creato da quella legge?

Un solo esempio vi proverà quanto grande sia l'ingiustizia alla quale si tratterebbe oggi di riparare.

Un maggiore dell'esercito pensionato il 10 luglio 1864 riceve lire 35 per aver fatto la campagna del 1849. Un altro maggiore, che per sua ventura non avrà riportato ferite, mentre potrà essere stato ferito colui che fu pensionato il giorno prima, riceve lire 70 per aver fatto la stessa campagna!

Vedete quindi, signori, che al di sopra del principio indiscusso del non potersi accordare la retroattività, ve ne è un altro che io invoco, perchè si deve imporre all'equità degli animi vostri: il principio della legge uguale per tutti.

SPANTIGATI. Benissimo!

DI SAMBUY, *relatore*. Un prode campione delle nostre patrie battaglie, anch'esso pur troppo disceso non ha guari nella tomba, si rivolgeva il 9 dicembre 1874 all'onorevole presidente del Consiglio per raccomandargli queste petizioni, lagnandosi che non venissero mai discusse alla Camera. Egli si esprimeva con queste parole: « Succede che un capitano che abbia preso parte a tutte le campagne, a tutte le battaglie del patrio riscatto, stenti la vita

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

coll'insufficiente pensione di lire 1100, mentre un altro capitano, che fece le stesse campagne col grado di semplice soldato sotto gli ordini del primo, pensionato a suo tempo col grado medesimo, vivrà in una relativa agiatezza godendo della pensione di lire 1800, stabilita dalla nuova legge. »

Ma vi è un altro argomento che dovete prendere in seria considerazione.

Quelli che si rivolgono oggi a noi sono quei poveri vecchi i quali menano vita stentata, perchè non hanno altro mezzo di sostenersi che la insufficiente pensione che loro accorda la legge del 1850, pensione tanto assottigliata ancora dalle ritenute ed imposte, mentre i pensionati dopo il 1865, assai più giovani e capaci di prestare qualche altro servizio, sono bene accetti in molte amministrazioni.

Cito ad esempio gli uffici comunali di Torino, nei quali se ne conta un numero ragguardevole. In età meno avanzata essi trovano facilmente qualche impiego, qualche occupazione che loro dà modo di migliorare alquanto la loro posizione con onesto e zelante lavoro.

Sono adunque i più vecchi, quelli appunto le di cui file vanno ogni giorno diradandosi, che soffrono della condizione attuale di cose, che soffrono pel rincaro dei viveri, che soffrono di privazioni negli ultimi giorni della loro vita, tanto più che ebbero la loro pensione liquidata su di un assegno inferiore a quello sul quale si calcolano le pensioni colla legge del 1865.

Essi si rivolgono oggi alla carità cittadina, e la vostra Commissione non può essere sorda alle eque loro rimostranze. Potrei avvalorare le mie parole con molti fatti che vi proverebbero le misere condizioni di quei prodi veterani. Ma per amore di brevità ne citerò uno solo. Vedrete quanto sia doveroso di pensare a questi gloriosi superstiti dell'esercito sardo.

Un vecchio capitano da qualche tempo non era più veduto dai suoi compagni. Cercato dai suoi commilitoni, si ritrovò finalmente nel tugurio che abitava colla famigliuola. Sapete perchè quel povero vecchio non usciva dalla camera sua? Perchè i suoi vestiti aveva dati ad un sarto affinchè li accomodasse pei suoi poveri ragazzetti onde poterli mandare a scuola. Oh! signori, quel prode vecchio avrebbe ancora offerto il suo petto alle palle del nemico se fosse stato necessario, ma nessuno poteva pretendere che egli si esponesse al dileggio dei monelli passando per le vie della città in modo indecoroso per un vecchio e prode soldato. (*Bene! Bravo!*)

Adunque, o signori, per non tediarmi oltre, e per

venire ad una conclusione, vi dirò che se forse non si è riferito finora su queste importanti petizioni si è perchè eravamo in una condizione finanziaria così deplorabile col disavanzo perpetuo dei nostri bilanci (nella impossibilità in cui si era di pareggiare in fin dell'anno le nostre partite), che irapevava persino di pensare a prendere un provvedimento. Ma oggi bisogna infine riflettervi. È ormai un dovere il sollevare le miserie di quei poveri vecchi, per cui oggi la Giunta delle petizioni raccomanda al ministro della guerra di accogliere queste petizioni ed averle nella dovuta considerazione, per veder poi, d'accordo naturalmente col ministro delle finanze, come e quando si possa provvedere a migliorare la condizione dei bravi veterani che a Goito, Santa Lucia e Pastrengo acquistarono tanta benemerenzza della patria.

Cessi la flagrante ingiustizia di vedere i più giovani meglio trattati dei vecchi cadenti che il nostro rispetto, la nostra gratitudine, dirò di più (*Con forza*), la nostra venerazione, deve raccomandare caldamente al patriottismo della Camera, avvegna- chè sia dovere d'ogni italiano d'accompagnare quei veterani sino alla tomba dei prodi per iscriverli senza rimorso: Onore ai veterani delle patrie battaglie. (*Generali segni di approvazione*)

AVEZZANA. Fu una vera fatalità che sia dal nostro risorgimento, cioè dal 1860, tutte le nostre Legislature che si succedettero, si siano così poco curate degl'importantissimi servizi resi da questi benemeriti uomini, da averli lasciati estinguersi, la maggior parte nelle sofferenze e nel bisogno, senza riconoscere e remunerare i loro meriti e sacrifici per la nostra ricuperata indipendenza, unità e libertà!

Io ricordo di avere presentato, credo nell'anno 1862 o 1863 alla Camera elettiva d'allora, in Torino, un progetto di legge per far ricompensare con una tenue pensione gran parte di quei distinti patrioti, ritornati vecchi dall'esilio od usciti dalle prigioni per causa dei moti rivoluzionari degli anni 1820 e 1821, stati ommessi ed esclusi dal beneficio del decreto regio del Re Carlo Alberto del 1848, sol perchè non erano forniti di alcun diploma regio in quell'epoca della loro espatriazione o prigionia. E quel mio progetto di legge veniva respinto per soli pochi voti!

Quello fu un grande errore; perchè, se sino d'allora la rappresentanza nazionale avesse fatto buon viso a quel giusto progetto, ne avrebbero seguito l'esempio le successive Legislature che si sarebbero mostrate egualmente giuste verso benemeriti cittadini che combatterono le patrie battaglie successive, ed evitato al nostro Parlamento la taccia di trascuraggine ed ingratitudine verso di tanti bravi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

uomini lasciati perire nella miseria; i quali pochi residui sopravvivenuti, oggi vengono a farvi sentire questi dolorosi lamenti e reclami.

Io dunque mi unisco all'eloquente oratore che con tanto calore ha perorato a favore di questi vecchi patrioti, e raccomando alla Camera di mandare al ministro della guerra queste petizioni, ed al ministro di accoglierle benevolmente e provvedervi. (*Bravo! Bene!*)

Vedendo una ingiustizia di quella natura, proposi allora un progetto di legge, perchè si compensassero questi uomini benemeriti; ma gli oppositori, per pochi voti fecero fallire quel progetto di legge; ed io oggi debbo dirvi con dolore, che se voi volete contare i superstiti, non ne troverete più che due o tre sopravvivenuti ed anche molto sofferenti.

Per conseguenza io chiedo che si faccia atto di giustizia e di riparazione accettando la proposta della Commissione che l'onorevole relatore ha con tanto zelo e valore difesa. (*Bravo! Bene!*)

MEZZACAPÒ, *ministro per la guerra*. Il Governo si associa alle parole di condoglianza che l'onorevole presidente della Camera ha pronunziate per la morte dell'illustre senatore Villamarina; e il nome di questo benemerito cittadino posto in fronte della prima petizione che, quasi può dirsi a somiglianza delle altre, viene a comprenderle tutte, di per se solo indurrebbe il Governo ed accettare la proposta fatta dalla Commissione. Ma indipendentemente da ciò, è certo che è un atto di beneficenza ed anche di equità il prendere in considerazione questa condizione di cose; ed il Governo, valendosi di quei mezzi che potranno conciliare tutti gli interessi, studierà la questione per vedere come potrà risolverla in modo conveniente.

SPANTIGATI. Sono lieto che l'onorevole ministro abbia accolta questa petizione, ed abbia promesso che il Governo l'esaminerà coll'interesse che davvero merita; ma io mi permetto di aggiungere un'altra preghiera all'onorevole ministro, ed è che studiando questo tema delle pensioni concesse ai militari sotto l'antica legislazione, non voglia dimenticare un caso che si avvera, proprio disgraziato ed anormale.

La legge piemontese sulle pensioni, la quale fu in vigore fino al 27 giugno 1850, non riconosceva nè agli impiegati civili, nè ai militari, vero e proprio diritto a pensione; era il beneplacito del Principe che caso per caso accordava ed assegnava la pensione; e quello che succedeva per i funzionari civili e per i militari, avveravasi anche per le pensioni alle loro vedove.

Ora, noi abbiamo dei militari posti a riposo sotto la legge piemontese del brevetto reale del 1835, se

non erro, prima in sostanza della legge del 27 giugno 1850; ebbene, è avvenuto ed avviene, che morendo alcuno di cotesti militari pensionati prima di cotesta data, morendo esso sotto la legislazione nuova, e così dopo che per effetto delle nuove leggi, quello dell'avere la pensione è nei servitori del paese e nelle loro vedove divenuto vero diritto, in misura, per queste ultime, proporzionata alla pensione del marito, è accaduto, dico, ed accade questo, che non si voglia dare pensione di sorta a queste povere vedove, nè secondo i metodi della legislazione antica, nè secondo le norme della nuova.

La Corte dei conti fa in vero cotesto ragionamento: la legislazione antica, sotto la quale fu accordata la pensione al marito, non riconosceva diritto a pensione nella vedova, poichè l'accordare la pensione dipendeva esclusivamente dal beneplacito del Principe; ma dopo la legge del 27 giugno 1850 non è più concesso al Principe di accordare pensioni a carico dell'erario. E, secondo la Corte dei conti, quello che non possa concedersi alle vedove per effetto della legge antica, non puossi concedere loro per beneficio della legge nuova, in quanto il diritto di pensione alla vedova si abbia da ragguagliare alla legislazione vigente al tempo in cui siasi acquistata la pensione al marito, quasi aliquota di codesta pensione del marito.

In verità nel mio criterio di uomo di leggi non saprei acconciarmi così facilmente a questa interpretazione e soluzione; parendo invece a me che la ragione della vedova alla pensione debba determinarsi in relazione alla legge in vigore al momento in cui succede la morte del marito, al momento vale a dire in cui succede il fatto, che fa trapassare in lei almeno parzialmente la pensione del marito.

Però ridicolo, se questa è l'opinione mia, è opinione invece e responso della Corte dei conti che il diritto di pensione nella vedova debba considerarsi in relazione alla legge vigente al tempo nel quale la pensione fu accordata al marito.

Ora di qui discende codesto inconveniente, che segnalo, che accordata la pensione al marito, quando era in vigore la legge che deferiva il conferimento della pensione al beneplacito del Principe, oggi, quando muore il marito sotto la legge nuova, non protegga la vedova il beneficio della legge nuova, e sia nella dura impossibilità il Principe di accordare alla vedova il beneficio della legge antica.

La situazione che viene fatta a codeste vedove da codesta interpretazione, per me non è conforme a giustizia e non rispetta il dovere del paese verso le vedove dei suoi veterani; ripeto che [nell'opinione mia la giurisprudenza della Corte dei conti, non è per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

avventura ispirata a criteri indiscutibili sul terreno del diritto positivo; ma è giurisprudenza costante, ed oramai contro questa giurisprudenza non vi può essere altro rimedio che quello di una legge: ed è perciò che piglio volentieri l'occasione presente per esprimere la speranza che, mentre l'onorevole ministro studierà la petizione, della quale è stato così eloquente interprete il mio amico personale, l'onorevole Di Sambuy, vorrà anche portare la sua considerazione sopra quest'altra emergenza, la quale mi pare pure degna di essere pigliata in seria considerazione. (*Segni di adesione*)

**PONSIGLIONI.** Mi rincresce che l'onorevole presidente non abbia inteso la mia voce, che ha il grave torto d'essere assai debole, quando domandai la parola per succedere immediatamente all'onorevole Di Sambuy.

La Camera comprenderà qual ragione avessi io di desiderare di parlare immediatamente dopo l'onorevole relatore.

Egli vi ha indicato come la petizione portante il numero 1341 fosse stata già presentata per la prima volta dieci anni addietro, e, io aggiungerò, dal compianto nostro ex-collega Serra Luigi.

Ora io ebbi l'onore di risvegliare questa petizione che dormiva da dieci anni, e domandai alla cortesia della Camera, che me l'accordò, che fosse annessa a quella, di cui ha riferito l'onorevole Di Sambuy; e mi premeva quindi di associarmi alle nobili parole con le quali egli ha difeso la giusta causa di coloro che domandano che i benefizi della legge sulle pensioni del 1865 sieno accordati ad essi.

Dopo le parole dell'onorevole ministro della guerra, il quale ha fatto lieta accoglienza alle conclusioni del relatore, io faccio grazia alla Camera di tutte quelle considerazioni che avrei potuto presentare a sostegno delle medesime.

Ma poichè ho la parola, e non posso più valermene per lo scopo che mi ero proposto, permettete che me ne valga per associarmi all'onorevole Di Sambuy per quanto disse relativamente all'illustre senatore Villamarina.

A me, deputato sardo, sarà concesso che io dica come la Sardegna divida con tutta l'Italia il dolore per la perdita irreparabile di quell'egregio uomo, ed allo stesso tempo nella sua sventura si compiaccia vedendo che all'illustre suo figlio sia resa dalla Camera italiana così spontanea e così generosa giustizia. (*Bravo! Bene!*)

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Rispondo all'onorevole Spantigati che il Ministero certamente rivolgerà anche la sua attenzione al caso da lui indicato.

Però avverto che, allargandosi sempre più questa questione pendente, comincerà a diventare un affare un poco difficile per la finanza, di cui bisognerà tenere conto.

Vedremo quali saranno i risultati che potrebbero venirne da queste conclusioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di Sambuy domanda che le petizioni che portano i numeri 1341, 1396, 13,349 sieno inviate al ministro della guerra.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata.)

**DI SAMBUY, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DI SAMBUY, relatore.** Interprete finora della misera condizione in cui si trovano i poveri veterani, io non posso scendere dalla tribuna senza rendermi ancora interprete presso la Camera intera della gratitudine che risentiranno quei bravi veterani. Nè si poteva da voi, o signori, rendere maggiore omaggio alla tomba ancora aperta del loro presidente, che quello che oggi si rende procurando di migliorare, appena sarà possibile, la sorte di questi patrioti. (*Segni di assenso*)

**PRESIDENTE.** La Camera ha adempiuto ad un dovere di patriottismo accettando la proposta della Commissione.

L'onorevole Cancellieri è pregato di venire alla tribuna per la presentazione di una relazione.

**CANCELLIERI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania (*V. Stampato, n° 103-A.*)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

L'onorevole Meardi è invitato di venire alla tribuna per riferire sulle petizioni.

**MEARDI, relatore.** La petizione 1399, sulla quale ho l'onore di riferire, è presentata alla Camera da nove farmacisti delle provincie meridionali (com'essi dicono), i quali a nome anche di più centinaia dei loro colleghi, esprimono al Parlamento due vivi desiderii.

Essi chiedono innanzi tutto che il Parlamento voglia quanto prima prendere in esame il progetto del nuovo Codice sanitario, discuterlo ed approvarlo. In secondo luogo che nel medesimo, vengano consacrati i principii della piena ed intera libertà d'esercizio della loro professione non limitata da altri vincoli, oltre quelli della loro responsabilità e di una accurata tutela governativa.

Benchè la legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica abbia surrogato molte delle svariate disposi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

zioni legislative ch'erano in vigore nelle differenti provincie del regno, su quest'importante materia, tuttavia non si è ancora raggiunto quella completa unificazione ch'è nel desiderio di tutti.

Basterà ch'io v'accenni come le provincie venete, che all'epoca della pubblicazione della legge 20 marzo 1865, per l'unificazione amministrativa non facevano ancora parte del regno italico, seguitano ad essere regolate in materia di sanità pubblica, dalle *Normali austriache*. Così pure, per citarvi un altro esempio, la legge sulla vaccinazione, non è estesa nè al Veneto, nè alla Toscana, nè alla Sicilia.

Quanto poi all'esercizio dell'industria farmaceutica, seguitano pure ad aver vigore dovunque le antiche disposizioni, le quali sono differenti nelle varie provincie.

Perciò regolano questa materia: nelle antiche provincie il regolamento protomedicale del 16 marzo 1839; nel Napoletano quello del 10 aprile 1850; nell'ex-Stato pontificio quello della Congregazione speciale di sanità del 1831; nella Liguria quello del 16 gennaio 1841, ecc.

Queste circostanze determinarono, fino dal 1870, il ministro dell'interno d'allora, l'onorevole Lanza, a nominare apposita Commissione, con incarico appunto di compilare un progetto di legge sanitario che, comprendendo tutti gli argomenti che si riferiscono a questa parte del pubblico servizio, si potesse surrogare alle antiche disposizioni, per introdurre così norme uniche ed uniformi nella nostra legislazione sanitaria. Voi ben sapete, onorevoli colleghi, come questa Commissione compì i suoi studi, e come già dal passato Ministero fu presentato apposito progetto di Codice sanitario, il quale anzi, discusso ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, solo per diverse circostanze che inutile sarebbe qui di esporre, non poté esserlo anche dalla Camera dei deputati.

La Giunta non solo non ha mai dubitato che anche quest'importante tema venisse studiato dall'attuale Ministero, ma è lieta di potervi ricordare che già apposito progetto di legge è stato presentato ultimamente al Senato. Dunque, quanto al primo voto espresso nella petizione, ben si può dire che è soddisfatto.

Ora dirò poche parole sul secondo dei desiderii manifestati, cioè quello di ottenere che nel Codice sanitario si proclami l'esercizio libero dell'industria farmaceutica. Il quesito, se nell'interesse dell'igiene debba proclamarsi la libertà assoluta nell'esercizio farmaceutico, ed essere permesso di conseguenza ad ogni cittadino, munito di opportuno diploma universitario di farmacista, di esercitare, ove il vo-

glia, e di aprire, ove creda, una farmacia, è abbastanza importante.

La legislazione attuale nelle nostre provincie è varia al riguardo. Nella sola Toscana e nelle provincie modenesi è in vigore la libertà assoluta nell'esercizio della farmacia; ma in tutte le altre provincie dello Stato prevale nella legislazione il principio opposto, essendo l'esercizio limitato o pel fatto delle così dette *piazze*, od in ragione della popolazione o delle distanze. La Commissione del 1870 non poté a meno di esaminare; e studiò infatti profondamente questo tema importantissimo, ed in essa prevalse il concetto che venisse per tutta Italia adottato il sistema della libertà.

Essa considerò che ragioni di equità e di giustizia richiedono sia tolto ogni vincolo alle farmacie, nella stessa guisa che furono emancipate da ogni privilegio tutte le altre professioni; che non si può comprendere come una determinata distanza dall'una all'altra farmacia, o il numero di queste in relazione alla popolazione, o la concessione del monopolio valgano ad assicurare una più efficace tutela della pubblica salute, alla quale anzi assai meglio provvederanno il diritto comune e l'idoneità legalmente constatata ed una saggia sorveglianza dell'autorità.

Essa considerò che la libera concorrenza è appunto il principale rimedio agli inconvenienti che si vollero prevenire colle limitazioni di varia natura imposte al libero esercizio della farmacia; e che la vera fonte di ricchezza di una nazione è riposta nella libertà di ogni onesta ed intelligente industria.

Del resto la necessità di questa riforma è già entrata nella convinzione della pubblica opinione, per mezzo soprattutto di quei numerosi e dotti scienziati che trattarono la delicata questione e la stessa associazione medica italiana recentemente la reclamò.

Essa infine osservò come nelle provincie toscane e nelle modenesi, e così pure negli Stati di Francia, d'Inghilterra e del Belgio, dove è già in vigore la libertà dell'esercizio farmaceutico, non si verificarono quegli inconvenienti che si teme accadano adottando questo principio.

Io ho compiuto al dovere mio di presentarvi lo stato della questione, mi affretto però a dichiarare che la Giunta delle petizioni non mi diede l'incarico di provocare al riguardo le vostre definitive deliberazioni. Essa ha invece ritenuto che ben più modesto fosse il compito suo e che non convenisse oggi incidentalmente in occasione di una petizione, trattare argomento così delicato e grave, e tanto meno prendere sul medesimo una finale deliberazione.

Restando quindi sull'importante tema sospesa

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

qualsiasi decisione, io ho l'onore di proporvi che la petizione 1399 venga intanto inviata agli archivi, non certo per esservi sepolta, ma perchè resti a disposizione dei deputati, allorchè verrà prossimamente discusso il progetto del nuovo Codice sanitario.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Meardi propone che la petizione portante il numero 1399 sia inviata agli archivi.

**CORREALE.** Proporrèi che l'invio agli archivi s'intendesse allo scopo che poi questa petizione venisse trasmessa alla Commissione che esaminerà il Codice sanitario.

**PRESIDENTE.** È ben inteso, onorevole Correale. Le petizioni che si riferiscono a progetti di legge sempre si mandano alle rispettive Commissioni.

**ERCOLE.** Colla riserva dell'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Non essendovi obiezioni, la proposta della Commissione s'intende approvata.

(È approvata.)

**MEARDI, relatore.** Riferisco ora sulla petizione di numero 1402.

Gironda Raffaele, da Catanzaro, servì nel settimo reggimento di linea napoletano nel 1848. In quella epoca, passato nell'Italia superiore, concorse alla difesa di Venezia, e, dopo la caduta di quell'eroica città, s'imbarcò per Corfù, onde sottrarsi naturalmente alle vessazioni, che lo avrebbero atteso quando avesse voluto rimpatriare.

Ma sopra Brindisi, venne il bastimento su cui egli si trovava, catturato dai navigli borbonici, ed egli fatto prigioniero, fu rinchiuso per cinque anni nel bagno di Brindisi, e rilasciato poscia in libertà.

Dopo i fausti eventi del 1860 presentò istanza al ministro della guerra italiano, onde essere riammesso in servizio, ed il ministro infatti lo nominava sergente nel 29° reggimento di linea. Però in quella occasione trovandosi il Gironda in cattivo stato di salute, non acconsentì, ed accettò invece un assegnamento annuo di lire 260.

Il Raffaele Gironda rimasto a Catanzaro, fu nominato colà aiutante maggiore della guardia nazionale e quindi poté con questo secondo onorario che riceveva, campare onestamente la vita.

Ma venuta la soppressione della guardia nazionale, gli venne altresì a mancare il soldo che riceveva come aiutante maggiore, ed allora pensò di inoltrare una petizione alla Camera, chiedendo gli si volesse concedere un aumento a quell'assegnamento che dal ministro della guerra gli era già stato concesso.

Come vedete, o signori, il Gironda è una delle non poche vittime della soppressione della guardia nazionale.

La vostra Giunta sente pietà per esso e per tutti quelli che trovansi nella posizione sua. Ma le finanze dello Stato, non consentendo di prendere in benigna considerazione le numerose domande di questo genere che giornalmente pervengono, non appoggiate già a diritti lesi od a violazioni di leggi, ma soltanto a generosi sentimenti di magnanimità verso chi ebbe la fortuna di concorrere alla redenzione della patria, non può fare del sentimentalismo ed è suo malgrado costretta a proporvi sulla petizione 1402 l'ordine del giorno puro e semplice.

Essa vi è doppiamente obbligata considerando che per moltissimi anni il Gironda accettò senza il menomo reclamo e con soddisfazione l'assegno delle 260 lire, mentre è ovvio il ritenere che se le leggi gli avessero riconosciuta una maggiore pensione per servizi prestati, non avrebbe certo mancato di far valere i suoi diritti. L'assegnamento fattogli va dunque già considerato non come liquidazione di pensione ma come remunerazione dei suoi servizi. Se fosse rientrato nell'esercito avrebbe a suo tempo potuto avanzare di grado e vantare altresì diritti a migliore pensione. Ma egli preferì rimanersene libero, e solo dopochè per la abolizione della guardia nazionale si vide diminuiti i redditi, pensò di ricorrere al Parlamento per un aumento di assegno.

Non è dunque il caso di fare benigna accoglienza a questa petizione, e spero che voi approverete le conclusioni della vostra Giunta.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Farina Nicola è invitato a venire alla tribuna per riferire sulle petizioni.

**FARINA NICOLA, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 1277 con la quale 77 abitanti del comune di Somma Vesuviano chiedono la sospensione temporanea del pagamento bimestrale della tassa sui terreni a causa dei gravi danni arrecati alle campagne dalle acque e dalle arene caustiche.

Data però un'occhiata alla data e trovandola del maggio 1876, fui sollecito a rivolgermi a quel signor sindaco chiedendogli perchè i suoi amministrati non si valessero della legge 10 luglio 1817, ed esso ha risposto che quanto con questa petizione si chiedeva erasi già ottenuto in virtù della citata legge. Egli è perciò che la Commissione, non trovando ragione di appoggiar questa petizione, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla medesima.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1342, 70 rivenditori di generi di privativa di Napoli domandano alla Camera un provvedimento col quale l'esercizio venga dichiarato ereditario, poichè, secondo essi, questo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

sistema era in vigore sotto il cessato Governo delle Due Sicilie, ed essi hanno, per acquistare questo diritto di eredità, sborsato una somma sufficientemente rilevante.

La Commissione, con tutta la buona volontà, ha riscontrato le leggi di questo cessato regno, ma non ne ha trovata una in appoggio di questa petizione.

Essa perciò vi propone sulla medesima l'ordine del giorno puro e semplice, ritenendo non potere essere ammesso un tanto privilegio.

(La Camera approva.)

#### ANNUNZIO DI UN'INTERROGAZIONE.

**PRESIDENTE.** Dall'onorevole Bonghi è stata trasmessa al banco della Presidenza una domanda d'interrogazione. Ne do lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica sul risultato delle ispezioni fatte fare ai seminari nel principio dell'anno scorso, e sopra i suoi intendimenti rispetto al modo di regolarli per legge. »

Prego l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di dichiarare se e quando intenda di rispondere a quest'interrogazione.

**COPPINO, ministro per l'istruzione pubblica.** Prego la Camera di stabilire che quest'interrogazione sia svolta nella prossima discussione del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, lo svolgimento di quest'interrogazione si farà quando verrà in discussione il bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

#### SI RIPIGLIANO LE RELAZIONI DI PETIZIONI.

L'onorevole Vollarò è pregato di venire alla tribuna per riferire sulle petizioni.

**VOLLARÒ, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 1358. Contin Gaetano, ex-ufficiale veneto, sotto-prefetto a Oristano, non godè il favore della legge 2 luglio 1872 pei termini che la legge stessa fissava, perchè non fece gli atti di diligenza onde poterne profittare.

Egli afferma che presentò la sua domanda corredata dai documenti, inviandoli per la posta al Ministero competente. Scorso un certo tempo, questo funzionario, che non vedeva favorevole risposta alla sua domanda, e che vedeva altri compagni favoriti da questo beneficio, ne chiese conto al Ministero

delle finanze. Non si rinvenne nè la domanda nè i documenti che il Contin assumeva avere inviati.

Ricorre ora alla Camera perchè essa l'autorizzi a portare reclamo alla competente Autorità e dica a suo riguardo che i termini decorsi non sono realmente decorsi.

Codesto caso, di che nella petizione, per la Commissione non è nuovo. Nell'ultima riunione nella quale la Camera si occupò di petizioni, decise un caso simile. È vero che in quella circostanza concorrevano un altro estremo. Il petente aveva prodotto reclamo alla Corte dei conti ed aveva cercato di provare che la sua petizione era stata fatta, e che i documenti erano stati prodotti nei termini.

Ma la Corte dei conti, ritenendo che questo invio doveva costatarsi essere avvenuto nei termini, e quando non erano scaduti, e non potersi constatare per equipollenti, non ammise il reclamo. Il reclamante ricorse alla Corte a sezioni riunite, e queste, confermando la decisione della prima sezione, rinviarono ogni pretesa del petente. Egli ricorreva alla Camera, e la Camera mantenendo la cosa giudicata, disse lo stesso. Nel caso nostro non c'è questo fatto, ma quando penso che questo funzionario pubblico, che rappresentava tutti i Ministeri, poteva protocollare da sè la sua petizione, ed inviarla nello stesso modo come praticò quando produsse un atto in appoggio della sua petizione; atto che emana da lui stesso (e questo è il certificato di non avere servito altri Governi), la Camera comprende benissimo che questo funzionario avrebbe potuto produrre la sua petizione, e non ci sarebbe più stata questione.

Io dunque, sentito il voto unanime della Commissione, devo proporre che su questa petizione la Camera voti l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

#### DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO PER L'ANNO 1877 DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'anno 1877.

Stante la malattia del ministro di grazia e giustizia, la discussione di questo bilancio sarà sostenuta dal suo collega, onorevole Zanardelli, ministro per lavori pubblici. (*Movimenti diversi*)

Come la Camera sa, quando si discute il bilancio definitivo, non si leggono che i capitoli variati.



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1877

Titolo I. *Spesa ordinaria* — *Amministrazione centrale*. — Capitolo 1. Ministero (personale), lire 514,505. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione i capitoli seguenti.)

Capitolo 9. Spese di viaggio di tramutamento ed indennità di missione, lire 201,570.

Capitolo 13. Dispacci telegrafici governativi, lire 122,001 90.

Capitolo 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 113,598 43.

Capitolo 16. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio, lire 423,368 50.

Capitolo 18<sup>bis</sup>. Spesa pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n° 3212, lire 46,000.

Capitolo 19. Assegni di disponibilità, lire 140,200.

Non essendovi altro capitolo variato, il bilancio di definitiva previsione per l'anno 1877 del Ministero di grazia e giustizia s'intende approvato nella somma di lire 29,343,643 83.

(È approvato.)

Cotesta somma sarà notata nella legge generale del bilancio, quando la Camera avrà approvato tutti gli altri bilanci per la spesa del 1877.

Domani seduta pubblica alle 2 poméridiane.

La seduta è levata alle 4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

- 1° Riforma del Codice della marina mercantile;
- 2° Discussione del progetto di legge per una tassa di fabbricazione e consumo sopra gli zuccheri indigeni e variazione di articoli della tariffa doganale.

